

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Holding di famiglia in forma di società semplice: pro e contro***

di Angelo Ginex



La **holding di famiglia** può essere costituita anche nella forma della **società semplice**. Tale veicolo si rivela particolarmente interessante poiché consente di avere una **gestione unitaria** del patrimonio familiare e di organizzare un ordinato **passaggio generazionale**.

Nella pratica professionale accade spesso che la **società semplice** venga concepita come **holding “pura”** finalizzata alla **gestione del complessivo patrimonio** delle famiglie imprenditoriali, realizzando un unico **“contenitore”** della ricchezza familiare, modulando le **clausole statutarie** sulla base di specifiche esigenze e pianificando il **trasferimento** del patrimonio alle future generazioni.

Occorre sottolineare che, pur essendo utile per la **gestione mobiliare e immobiliare**, la società semplice **non** può svolgere un'**attività di godimento meramente passiva** (ad esempio, non è possibile gestire l'abitazione in cui si vive senza alcuna locazione di immobili).

Invece è legittimo l'esercizio di un'**attività non commerciale ma comunque economica e finalizzata a conseguire un utile**, quindi svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso della società semplice **proprietaria di una o più unità immobiliari** destinate ad essere **locate in maniera stabile, senza** che siano erogati **servizi accessori**).

Non c'è dubbio che la scelta della **società semplice** presenti importanti **vantaggi**, così come è innegabile che tale istituto abbia anche determinati **limiti**.

Innanzitutto è agevole osservare come tale forma societaria si caratterizzi per una certa **semplicità e leggerezza**, atteso che essa **non** richiede **forme particolari** per la sua **costituzione** salvo che queste siano richieste dalla natura dei beni conferiti ex [articolo 2251 cod. civ.](#)

Inoltre la società semplice **non** è soggetta all'**obbligo di tenuta della contabilità** (sebbene averne una “ordinata” potrebbe essere molto utile in taluni casi), la compilazione della **dichiarazione dei redditi** non presenta particolari difficoltà, e, aspetto molto importante, è **esclusa** dalla disciplina delle **società comodo**.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla **flessibilità della struttura** ([articolo 2252 cod. civ.](#)), ovvero dall'ampio margine di scelta che i soci hanno nella regolazione dei propri rapporti, potendo intervenire sul **ruolo di amministratore** e sulle conseguenti **responsabilità** ([articolo 2257 cod. civ.](#)). Ad esempio, tra le varie previsioni che possono essere inserite nei patti sociali, vi è la possibilità di annoverare quella del **socio sovrano** e del **socio d'opera**, nonché quella diretta a tutelare la **famiglia di sangue** nei trasferimenti *mortis causa*.

Come anticipato, però, la società semplice presenta anche taluni **limiti**, come, ad esempio, la **responsabilità illimitata dei soci** ([articolo 2260 cod. civ.](#)), atteso che in via generale a ciascuno di essi spetta il **potere di amministrare**. È comunque possibile **derogare** a tale previsione, **escludendo la responsabilità** per chi non agisce in nome della società mediante **apposito patto** che deve essere portato a conoscenza dei terzi altrimenti è inefficace ([articolo 2267 cod. civ.](#)).

Un punto dolente è rappresentato dalla **responsabilità dei soci per debiti personali**, poiché questa legittima i creditori particolari alla richiesta di liquidazione della quota del socio ([articolo 2270 cod. civ.](#)). Vi è comunque la possibilità di rendere **impignorabili e insequestrabili** le quote sociali, prevedendo un'apposita clausola che escluda la libera trasmissione delle stesse.

Anche sotto il **profilo fiscale** la società semplice **non** appare particolarmente **efficiente**, quantomeno in una fase iniziale. Sebbene nelle generalità dei casi la holding ha origine da un **conferimento** di quote societarie, nel caso della **società semplice “conferitaria”** è **esclusa** l'applicabilità del **regime di conferimento a realizzo controllato** di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

D'altronde, laddove si aderisse alla **tesi** secondo cui la **conferitaria** può essere anche una **società semplice**, si porrebbe il problema relativo al **comportamento contabile** che deve assumere la **conferitaria**, che tuttavia non è desumibile in **mancanza della contabilità**.

Ne deriva che tale **operazione** è da considerarsi **realizzativa** e, quindi, occorre scontare **l'imposta sostitutiva al 26 per cento sulla plusvalenza** che si ottiene dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Allo stesso modo è da **escludere** l'applicabilità del **regime di neutralità fiscale** previsto dall'[articolo 176, Tuir](#), essendo questo riservato ai conferimenti di **aziende**.

Una possibilità potrebbe essere la **cessione** a pagamento delle **quote previamente rivalutate** mediante una delle tante leggi che periodicamente vengono riproposte dal legislatore, ma si tratta di una soluzione che presenta **profili di incertezza** per la remota contestazione di un

**abuso del diritto.**

Da ultimo, in un'ottica di **passaggio generazionale**, sembrerebbe che anche la società semplice possa operare il trasferimento di quote in **esenzione dall'imposta sulle donazioni ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990**.